



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato – Anno 2015.

1. Premessa

Il Fondo per il volontariato, istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti sperimentali di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo 12, elaborati, anche in collaborazione con enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge, per fronteggiare emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. Al fine di consentire la presentazione di proposte progettuali finanziabili a valere sulle risorse di cui al successivo punto 3, sono adottate le presenti *Linee di indirizzo* per l'anno 2015, unitamente all'allegato unico e al *Patto di integrità* che ne costituiscono parte integrante.

2. Requisiti soggettivi per la richiesta del contributo

Le proposte progettuali possono essere presentate, a pena di inammissibilità, da organizzazioni di volontariato che, alla data di pubblicazione delle presenti *Linee di indirizzo* sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (in seguito: Ministero) risultino:

- a) legalmente costituite da almeno due anni;
- b) regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della predetta legge-quadro. Il requisito dell'iscrizione ai predetti registri deve essere comprovato, a pena di decadenza dal contributo, per l'intero periodo di realizzazione del progetto approvato.

In caso di collaborazioni con enti pubblici ovvero con altri soggetti pubblici o privati, la responsabilità del progetto rimane in capo all'organizzazione proponente.

3. Risorse finanziarie

Al finanziamento delle proposte progettuali presentate secondo le presenti *Linee di indirizzo* sono destinati, per l'esercizio finanziario 2015, complessivamente 2.000.000,00 di euro (duemilioni/00), fatto salvo il completamento dell'*iter* per la riassegnazione, ai rispettivi capitoli di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle risorse finanziarie derivanti dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2015, il cui decreto è stato registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2015, n. 2961. Tale forma di comunicazione si ritiene utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati alla procedura.

4. Costo della proposta progettuale, partecipazione finanziaria dell'organizzazione proponente e costi ammissibili al contributo

Il costo complessivo di ciascuna proposta progettuale, a pena di inammissibilità, non può superare l'importo totale di euro **30.000,00 (trentamila/00)**.

Il costo complessivo deve intendersi comprensivo della quota di contributo a carico del Ministero (nella misura del 90% del totale) ai sensi delle presenti *Linee di indirizzo* e della quota posta a carico dell'organizzazione proponente (nella misura del restante 10%).

L'organizzazione di volontariato è tenuta a specificare dettagliatamente la fonte da cui deriva la quota di contributo posta a carico della stessa (contributi degli aderenti, donazioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, valorizzazione delle attività di volontariato, etc.).

Tale indicazione deve essere riportata, a pena di inammissibilità, nella domanda di contributo e nel piano economico, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione proponente di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

Alla quota posta a carico dell'organizzazione - che resta stabilita nella misura del 10% del costo complessivo del progetto - può concorrere l'eventuale co-finanziamento a carico di soggetti pubblici e/o privati, entro il limite massimo del 50% della predetta quota.

Il legale rappresentante dell'organizzazione proponente (capofila), sotto la propria responsabilità ed a pena di inammissibilità è tenuto:

- 1) a dichiarare che il progetto non è stato già oggetto di contributo e/o finanziamento da parte di altre risorse pubbliche;
- 2) ad indicare la provenienza dell'eventuale co-finanziamento pubblico e/o privato, come risultante dal piano economico.

4.1. Valorizzazione delle attività dei volontari

L'attività prestata dai volontari – agli effetti di quanto indicato nella proposta progettuale e nel piano economico – è valorizzabile, a pena di inammissibilità, esclusivamente all'interno della quota di contributo posta a carico dell'organizzazione proponente (nel limite del 10% innanzi indicato, che dovrà essere riportato anche all'interno del piano economico).

Con particolare riferimento alla valorizzazione delle attività di volontariato prestate dai volontari aderenti all'organizzazione proponente, si precisa che l'attività di volontariato - secondo quanto espressamente indicato all'articolo 2 della citata legge n. 266 del 1991 - è quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Pertanto, le attività svolte dai volontari non costituiscono un costo, ma una stima figurativa del corrispondente costo reale che può essere soggetta solo ed esclusivamente a valorizzazione¹.

4.2. Costi ammissibili al contributo

Nell'ambito dei costi previsti per il personale che si prevede di impiegare nella realizzazione del progetto, ivi incluse le spese di progettazione, potranno essere ricompresi:

- il costo del personale dipendente;
- il costo dei collaboratori e/o dei consulenti esterni;
- i rimborsi spese corrisposti al personale interno ed esterno.

Tali costi non possono in ogni caso superare, a pena di inammissibilità, una quota pari al 20% del costo complessivo del progetto.

¹ La valorizzazione delle attività dei volontari prevista nel progetto non deve superare: 1) per le prestazioni ordinarie, i tetti massimi delle tariffe tabellari previste dal CCNL delle cooperative sociali; 2) per le prestazioni professionali altamente qualificate o comunque non previste dal CCNL delle cooperative sociali, i tetti massimi delle tariffe specifiche previste dagli albi professionali e dalle rispettive tabelle per le prestazioni professionali.

Le spese per l'acquisto e/o il noleggio di attrezzature, materiale didattico e beni strumentali finalizzati alla realizzazione del progetto non possono in ogni caso superare, a pena di inammissibilità, una quota pari al 25% del costo complessivo del progetto.

I costi generali sostenuti dall'organizzazione proponente per la propria struttura (affitto, utenze, pulizia, ecc.) potranno essere imputati al progetto soltanto in quota parte (e non per l'intero costo sostenuto), attraverso una ripartizione percentuale commisurata all'utilizzo della struttura per la concreta realizzazione del progetto ammesso a contributo.

Non potranno invece rientrare nei costi ammissibili eventuali spese non direttamente riconducibili ad attività previste nel progetto presentato. Analogamente non saranno ritenuti ammissibili i costi finalizzati all'acquisto ed alla ristrutturazione di beni immobili.

5. Modalità e termine di presentazione della domanda di contributo, del formulario progettuale e del relativo piano economico

La domanda di contributo, corredata dal formulario progettuale e dal relativo piano economico, deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo: www.direttiva266.it, **entro le ore 12.00 del 21 settembre 2015**. A tal fine farà fede l'attestazione rilasciata dal sistema informatico.

6. Tipologia degli interventi progettuali: ambiti, obiettivi e metodologie

Le proposte progettuali presentate per l'annualità 2015 dovranno riguardare gli ambiti d'azione, gli obiettivi e le metodologie indicate ai punti 6.1., 6.2. e 6.3.

6.1. Ambiti d'azione

- a) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- b) attivazione personale e cittadinanza attiva;
- c) non discriminazione e pari opportunità;
- d) accoglienza e reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, anche con riferimento ai migranti, profughi e rifugiati;
- e) fragilità, marginalità ed esclusione sociale;
- f) tutela, sviluppo e valorizzazione dei beni comuni;
- g) legalità e corresponsabilità;
- h) prevenzione e contrasto delle dipendenze, inclusa la ludopatia;
- i) sostegno a distanza;
- l) volontariato d'impresa.

6.2. Obiettivi

Le singole attività in cui si articola la proposta progettuale, da realizzarsi negli ambiti prescelti tra quelli di cui al punto 6.1. (in numero massimo di tre), devono essere finalizzate al raggiungimento di uno o più tra i seguenti obiettivi:

- coinvolgimento dei giovani nella realizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di laboratori di cittadinanza attiva e condivisa finalizzati a promuovere la cultura del volontariato, con particolare riferimento ai contesti caratterizzati da condizioni di disagio e di marginalità sociale;
- promozione di iniziative di volontariato che prevedano la partecipazione di giovani di età non superiore a 28 anni, anche attraverso il coinvolgimento di altre organizzazioni di terzo settore, di amministrazioni pubbliche centrali e locali e delle istituzioni scolastiche ed universitarie;

- sostegno e promozione di misure, anche sperimentali, volte a favorire la creazione di percorsi di attivazione personale dei cd. *NEET*;
- promozione e sostegno del coinvolgimento attivo dei soggetti che beneficiano di prestazioni di sostegno in attività di volontariato a fini di utilità sociale, in attuazione della misura sperimentale introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (denominata *#diamociunamano* e consultabile nell'apposita sezione del sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- sviluppo di percorsi di inserimento socio-lavorativo per soggetti detenuti ed ex detenuti, anche in collaborazione con le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
- sostegno e promozione dei principi di pari opportunità, prevedendo azioni finalizzate alla prevenzione e al superamento di tutte le forme di discriminazione e di intolleranza;
- sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto alle forme di dipendenze, inclusa la ludopatia e il gioco d'azzardo;
- contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora, ai migranti, ai rifugiati politici, ai profughi e a quelle in condizione di povertà assoluta o relativa;
- sostegno e promozione del coinvolgimento attivo e responsabile dei cittadini e delle organizzazioni nella cura e nella valorizzazione dei beni comuni, inclusa la promozione della legalità e della corresponsabilità;
- promozione dell'educazione alla relazione e alla prevenzione e al contrasto della violenza e della discriminazione di genere, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere;
- promozione della cittadinanza europea;
- promozione della cittadinanza attiva e del volontariato in particolare nei migranti, nei profughi e nei rifugiati politici;
- sviluppo e diffusione della pratica regolare di attività motoria e di buone scelte alimentari, al fine di promuovere l'adozione di corretti stili di vita;
- promozione e valorizzazione - in particolare nelle aree periferiche - di comportamenti ispirati ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela del territorio, della mobilità sostenibile, della riduzione dell'inquinamento atmosferico e idrico, del contenimento della produzione dei rifiuti e dell'agricoltura sostenibile;
- sensibilizzazione e promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, del sostegno a distanza, da realizzarsi esclusivamente con il coinvolgimento di enti iscritti nell'elenco del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- promozione, in collaborazione con le imprese, di iniziative finalizzate a sviluppare e diffondere il volontariato di impresa.

6.3. Metodologie

La realizzazione degli obiettivi descritti al punto 6.2. dovrà avvenire attraverso metodologie sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento idonei ad essere trasferiti in altri contesti territoriali.

7. Motivi di inammissibilità

Come già richiamato nei punti precedenti, al momento della presentazione della domanda di contributo, del relativo formulario progettuale e del piano economico, dovranno essere rispettati, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:

- 1) La domanda di contributo deve essere presentata da parte di un'organizzazione di volontariato in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 2 delle presenti *Linee di indirizzo* (nella sua qualità di organizzazione proponente o capofila);
- 2) La domanda di contributo e i relativi allegati (richiesta di contributo, progetto descrittivo e piano economico) devono essere redatti e compilati **in ogni loro parte** e in conformità agli schemi di cui all'Allegato unico delle presenti *Linee di Indirizzo* ed essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci rispetto alle dichiarazioni ed ai requisiti con essi attestati;
- 3) La proposta progettuale dovrà prevedere una durata delle attività progettuali non superiore a dodici mesi;
- 4) Le attività previste nella proposta progettuale non potranno riguardare attività riconducibili alla protezione civile, alla cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987 e al Servizio civile nazionale;
- 5) Il costo complessivo dell'intero progetto non potrà essere superiore all'importo di euro 30.000,00 (trentamila/00), assicurando altresì che siano rispettate la percentuale massima riconoscibile pari al 20% del costo complessivo del progetto per le spese relative alle risorse umane, ivi comprese le spese di progettazione, e la percentuale massima del 25% dello stesso ammontare complessivo relativamente all'acquisto e/o al noleggio di attrezzature, beni strumentali e materiale didattico;
- 6) La domanda di contributo deve essere corredata dei seguenti documenti, da produrre in copia conforme all'originale:
 - a) atto costitutivo dell'organizzazione proponente (capofila);
 - b) statuto;
 - c) ultimo bilancio consuntivo approvato (secondo le modalità previste dallo statuto dell'organizzazione);
 - d) verbale di approvazione del bilancio presentato.

L'atto costitutivo e lo statuto dovranno contenere eventuali integrazioni ed essere redatti conformemente all'articolo 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

- 7) In caso di coinvolgimento nel progetto di altri soggetti pubblici o privati ovvero di "reti di collegamento", la domanda di contributo dovrà essere corredata dalle relative lettere di intenti;
- 8) La domanda di contributo, con i relativi allegati (richiesta di contributo, progetto descrittivo e piano economico), dovrà essere presentata, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione delle organizzazioni e consultabile all'indirizzo: www.direttiva266.it, **entro le ore 12.00 del 21 settembre 2015**. A tal fine farà fede l'attestazione rilasciata dal sistema informatico al momento della presentazione della domanda;
- 9) Ciascuna organizzazione, nell'ambito delle presenti *Linee di indirizzo*, non potrà presentare più di un progetto né essere a qualunque titolo coinvolta in più di un progetto (ad esempio quale partner o ente ricompreso in una "rete di collegamento");
- 10) Nei confronti dell'organizzazione proponente non dovranno risultare contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero;
- 11) Alla proposta progettuale dovrà essere allegato il *Patto di integrità* di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che dovrà essere

obbligatoriamente sottoscritto in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'organizzazione.

8. Criteri e procedura per la valutazione delle proposte progettuali

Il Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero provvede, con proprio decreto, a nominare una commissione per la valutazione delle proposte progettuali regolarmente pervenute entro il termine di scadenza indicato al punto 5 delle presenti *Linee di indirizzo*, secondo i criteri e i punteggi riportati nella seguente tabella.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Congruità e coerenza della proposta progettuale rispetto all'ambito d'azione individuato tra quelli indicati al punto 6.1. delle presenti <i>Linee di indirizzo</i>	0-12
Coerenza tra ambito d'azione, obiettivi e metodologie descritti nella proposta progettuale, come indicati rispettivamente ai punti 6.1., 6.2. e 6.3. delle presenti <i>Linee di indirizzo</i>	0-10
Congruità della proposta progettuale rispetto ai fabbisogni identificati e ai relativi obiettivi che si intendono realizzare, in rapporto alla rispondenza e coerenza con il contesto sociale e territoriale in cui saranno realizzate le attività progettuali	0-10
Coerenza tra le attività descritte nella proposta progettuale e il piano economico	0-8
Corrispondenza tra le tipologie di spesa indicate e le corrispondenti macrovoci e/o voci di spesa del piano economico	0-12
Coerenza tra la proposta progettuale e le attività stabilmente svolte dall'organizzazione di volontariato, tenuto conto delle finalità e dell'identità dell'ente come rilevabili dallo statuto e dalla sintesi del <i>curriculum</i>	0-10
Modalità di individuazione e di coinvolgimento dei destinatari dell'intervento	0-10
Accordi in rete con altre organizzazioni di volontariato e di terzo settore	0-12
Accordi con altri soggetti pubblici e privati (comprese le scuole e le università) e gruppi informali	0-8
Attività di promozione e comunicazione pubblica sulle iniziative realizzate, anche con riferimento alla valutazione e alla diffusione dei risultati finali conseguiti	0-8
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

La commissione di valutazione, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna proposta progettuale, provvederà a predisporre la graduatoria finale, secondo il criterio dell'ordine decrescente dei punteggi attribuiti, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili ai sensi delle presenti *Linee di indirizzo*. Al termine delle procedure contabili e delle verifiche da parte degli organi di controllo, la medesima graduatoria sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero.

Non saranno ritenuti idonei e quindi non ammissibili a contributo i progetti che avranno riportato un punteggio inferiore a **50/100**.

9. Progetti ammessi a contributo: comunicazione e invio della documentazione

La Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà a dare comunicazione alle organizzazioni di volontariato in merito all'esito della valutazione delle proposte progettuali presentate e della loro eventuale ammissione al contributo, utilizzando la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva266.it, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo del decreto direttoriale finalizzato all'impegno delle risorse finanziarie individuate con le presenti *Linee di indirizzo*.

9.1 Invio della documentazione

Al fine di procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 10, le organizzazioni di volontariato ammesse a contributo dovranno, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione, inviare attraverso la medesima piattaforma informatica la seguente documentazione:

- 1) *curriculum* dell'organizzazione di volontariato proponente e degli eventuali soggetti coinvolti in qualità di partner ovvero nell'ambito di "reti di collegamento";
- 2) copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato disponibile (consuntivo o preventivo se stabilito in statuto), se più recente rispetto a quello già allegato alla richiesta di contributo inizialmente presentata, accompagnato dal relativo verbale di approvazione del medesimo bilancio;
- 3) copia conforme all'originale del libro soci dei volontari dell'organizzazione di volontariato proponente e di tutti i volontari che svolgono attività presso la medesima struttura organizzativa;
- 4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'iscrizione al relativo Registro regionale o provinciale ove ha sede l'organizzazione e riportante il numero e la data del relativo provvedimento di iscrizione. Tale dichiarazione dovrà anche attestare la permanenza dell'iscrizione al suddetto Registro e dovrà essere corredata da una copia conforme di un documento d'identità in corso di validità dello stesso legale rappresentante siglata dallo stesso;
- 5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'organizzazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti che il progetto ammesso a contributo non è stato oggetto di altri finanziamenti/contributi di natura pubblica;
- 6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in cui dovrà essere indicata la parte del progetto eventualmente co-finanziata da altre organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, IPAB, Fondazioni, Enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati;
- 7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 relativa alla natura e alla provenienza delle risorse a carico dell'organizzazione proponente;
- 8) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'organizzazione proponente ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico dello stesso rappresentante legale dell'organizzazione destinataria del contributo nonché a carico degli eventuali amministratori della stessa organizzazione;

- 9) prospetto nominativo dei volontari che si prevede di coinvolgere nelle attività progettuali, specificando per ciascuno il periodo dello svolgimento di tali attività, il profilo professionale e le attività in cui saranno impegnati;
- 10) dichiarazione del legale rappresentante attestante il ruolo e la funzione svolti da ciascun soggetto coinvolto, nell'ipotesi in cui il progetto proposto sia realizzato in partenariato con altre organizzazioni di volontariato e del terzo settore, con soggetti pubblici e privati (comprese le scuole e le università), gruppi informali (che confermi quanto già espresso nelle lettere di intenti di cui al punto 7.7);
- 11) composizione aggiornata dell'organo rappresentativo dell'organizzazione proponente.

Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione prevista entro il termine sopra indicato comporterà per l'organizzazione di volontariato la decadenza dal diritto al contributo, con conseguente scorrimento della graduatoria.

10. Convenzione per l'attribuzione del contributo e per la realizzazione delle attività progettuali

I termini e le modalità relativi alla concessione del contributo e alla realizzazione delle attività progettuali saranno regolati con un'apposita convenzione sottoscritta dal Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero e dal rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato.

Nella convenzione verrà richiamato il *Patto di integrità* di cui al punto 11) del paragrafo 7, quale allegato alla stessa, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

10.1. Avvio delle attività progettuali

L'avvio delle attività progettuali può avvenire solo successivamente all'invio da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero di tale convenzione, regolarmente sottoscritta da entrambe le parti. A tal fine, l'invio della convenzione perfezionata mediante la sottoscrizione avviene esclusivamente attraverso la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva266.it. In ogni caso l'organizzazione è tenuta a dare comunicazione al Ministero dell'avvio delle attività progettuali entro il termine di 10 giorni dall'invio della convenzione, come risultante dalla piattaforma informatica.

Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento della data di inizio delle attività deve essere autorizzata dalla divisione III della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero.

In caso di specifiche esigenze connesse alla particolare natura e finalità del progetto ammesso a contributo, l'organizzazione di volontariato ritenga necessario iniziare le attività prima dell'invio della convenzione sottoscritta da entrambi i soggetti, la stessa è obbligata a darne preventiva e motivata comunicazione alla divisione III della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero. In tale circostanza, nell'ipotesi di mancato perfezionamento della convenzione, rimarranno a totale carico dell'organizzazione le spese eventualmente sostenute per le attività già svolte, senza alcun diritto di rivalsa o risarcimento nei confronti del Ministero.

In ogni caso i progetti devono concludersi entro 12 mesi dalla comunicazione di inizio delle attività. Resta ferma la possibilità per la Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero di valutare eventuali richieste di proroga delle attività progettuali che siano adeguatamente motivate dall'organizzazione di volontariato interessata e che in ogni caso potranno essere formulate entro l'ultimo trimestre di realizzazione delle attività progettuali.

10.2. Modifiche alle attività progettuali

Ogni eventuale modifica del progetto, che possa riguardare sia la parte descrittiva che il piano economico dovrà essere motivata e formulata in maniera da non alterare significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato e dovrà essere presentata entro l'ultimo trimestre di realizzazione delle attività progettuali. Tali modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate dalla divisione III della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

11. Attività di promozione e comunicazione pubblica del progetto

Nei materiali elaborati e predisposti per la realizzazione del progetto dovrà risultare che il medesimo è stato realizzato grazie al contributo finanziario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul Fondo nazionale per il volontariato - Anno 2015.

12. Affidamento a soggetti esterni delegati

La realizzazione di progetti finanziati secondo quanto stabilito dalle presenti *Linee di indirizzo* non può essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo il caso di specifiche attività aventi natura specialistica che l'organizzazione proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto.

Qualora ricorrano le condizioni innanzi indicate, l'affidamento a soggetti esterni di specifiche attività deve essere previsto sin dalla definizione del progetto per il quale si presenta domanda di contributo, compilando la relativa sezione della Parte seconda del formulario.

Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attività emerga in corso di realizzazione del progetto, è necessario inoltrare al Ministero preventiva e motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalità sopra indicate e di quanto previsto al riguardo nella convenzione.

13. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato in due fasi:

- una prima quota, a titolo di anticipo, previa richiesta dell'organizzazione beneficiaria, fino ad un massimo dell'80% dell'ammontare complessivo del contributo concesso, verrà versata previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria di cui al punto 14, tenuto anche conto della effettiva disponibilità di risorse sul capitolo di bilancio del Ministero;
- una seconda quota, a titolo di saldo, verrà versata al termine della realizzazione del progetto e a seguito dell'esito positivo della verifica da parte del Ministero della relazione finale sui risultati conseguiti dal progetto in relazione agli obiettivi programmati, nonché della verifica della rendicontazione delle spese sostenute per l'intero progetto e delle relative fatture e/o giustificativi di spesa prodotti.

L'erogazione del saldo finale è disposta all'esito delle verifiche sui costi effettivamente sostenuti e documentati, tenuto conto della effettiva disponibilità di risorse sul capitolo di spesa del Ministero. Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli, nonché di adottare, in autotutela, eventuali provvedimenti di annullamento, revoca e recupero, totale o parziale, del contributo concesso e/o erogato, anche nel corso della realizzazione del progetto approvato.

Il Ministero si riserva altresì la facoltà di recuperare, attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria di cui al punto 14, il contributo già erogato in tutti i casi di accertata irregolarità o di mancato rispetto delle condizioni stabilite nelle presenti *Linee di indirizzo* ovvero nella convenzione di cui al punto 10.

14. Fideiussione

Le organizzazioni che siano risultate beneficiarie di contributo ai sensi delle presenti *Linee di indirizzo* devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito.

La fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve:

- a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dal Ministero e pubblicato sul sito internet istituzionale dello stesso;
- b) essere rilasciata da parte di istituti bancari o di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal d.lgs. n. 385 del 1993 e, specificamente: 1) Elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile *on-line* all'indirizzo: www.bancaditalia.it; 2) Elenco delle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito internet istituzionale dello stesso istituto.

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, l'associazione è tenuta a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Ministero;

c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte del Ministero che rilevi a carico dell'organizzazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto ovvero rilevi che alcune spese non risultano giustificate correttamente sulla base dei giustificativi prodotti;

d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successivo provvedimento ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte del Ministero.

15. Monitoraggio e controllo dei progetti finanziati

I progetti ammessi a contributo saranno oggetto di attività di monitoraggio e di controllo amministrativo-contabile, per la cui realizzazione la Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese potrà avvalersi anche del personale degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la verifica finale sulla correttezza amministrativa e contabile delle spese sostenute e dei risultati conseguiti.

15.1. Relazione intermedia e finale

Le organizzazioni di volontariato ammesse ai contributi di cui alle presenti *Linee di indirizzo* sono tenute ad inviare una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto, da predisporre nei termini indicati nella convenzione di cui al punto 10 e secondo modelli e formulari che saranno inviati dalla Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, tramite la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva266.it e pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero.

In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso del contributo erogato non conforme alle finalità delle presenti *Linee di indirizzo*, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà, in qualsiasi momento, anche in ragione delle risultanze delle verifiche amministrativo-contabili della rendicontazione trasmessa dal beneficiario, disporre l'interruzione del progetto con conseguente revoca del contributo già erogato.

In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto o di parte di esso ovvero di mancata o incompleta rendicontazione finale delle spese sostenute e di quelle impegnate, la Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese potrà revocare il contributo già concesso ed erogato in ragione delle attività non eseguite e/o delle spese sostenute e di quelle impegnate non regolarmente rendicontate.

Resta ferma la facoltà per il Ministero di procedere alla revoca integrale del contributo già concesso nonostante la documentata realizzazione e rendicontazione di singole attività di progetto, allorché queste ultime risultino non idonee a garantire, da sole, l'effettivo conseguimento degli obiettivi e dei risultati previsti nella proposta progettuale ammessa a contributo.


Entro 30 giorni dalla chiusura delle attività progettuali, le organizzazioni di volontariato sono obbligate ad inviare attraverso la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva266.it, la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto ammesso a contributo, nonché il rendiconto corredato dai giustificativi di spesa amministrativo-contabili. A conclusione della verifica amministrativo-contabile, il Ministero provvederà ad erogare all'organizzazione di volontariato - previa disponibilità delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa - il saldo del contributo riconosciuto e rilascerà alla stessa organizzazione di volontariato la dichiarazione di svincolo della polizza fideiussoria.

Le presenti *Linee di indirizzo* saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2015

Il Sottosegretario di Stato delegato

On.le Luigi Bobba



ALLEGATO UNICO:

Formulario di presentazione delle proposte progettuali (richiesta di contributo, progetto descrittivo, piano economico, *Patto di integrità*).

ocpau